

NUM. DOC. 7/2010

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 26 Gennaio 2010

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta ordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7, oltre al Presidente TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CAMARDA CARPINELLI CERA CONTI
DE DATO DEIANA FRANCHI INFELISE LAINO LA NOTTE MANCUSO MINNITI
MINUTELLO MOSSO NUCERA PANZERA SCIASCIA SPINELLI TUMOLO.

In totale con il Presidente n. 24

Risulta assente il Consigliere: RASTELLI.

Con l'assistenza del Segretario: DOTT.SSA GIUSEPPINA SCOPECE.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento:

OGGETTO: C. 10 - ART. 2 COMMA 2 - A.S.D. MIRAFIORI TORINO. ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA LOCALE AD USO SPORTIVO NON AGONISTICO SITO IN STRADA
CASTELLO DI MIRAFIORI 57/3.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 10 - ART. 2 COMMA 2 - A.S.D. MIRAFIORI TORINO. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA LOCALE AD USO SPORTIVO NON AGONISTICO SITO IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/3.

Il Presidente Maurizio Trombotto, di concerto con il coordinatore della V Commissione Antonino Tumolo, riferisce:

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento della Città n. 214, che disciplina le procedure per concedere immobili destinabili ad Associazioni, questa Circoscrizione aveva provveduto, con determinazione dirigenziale n. cron. 14 del 29 gennaio 2008, ad assegnare, mediante avviso pubblico, la struttura sita in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 individuata nell'all. 1 (locale n. 1 – mq. 207) facente parte integrante del presente atto deliberativo.

Non avendo, al suddetto bando, partecipato alcuna Associazione, questa Circoscrizione, anche in considerazione della richiesta pervenuta dall'A.S.D. Mirafiori Torino (prot. 5507/4-9-1), ha intrapreso l'iter per ampliare la destinazione d'uso della struttura anche ad attività di promozione sportiva "non agonistica" (ginnastica ed arti marziali) con l'intento di poterla assegnare al pari ed alle condizioni previste per analoghe strutture sportive.

Per una destinazione d'uso più allargata si è pertanto provveduto a richiedere parere ai Settori Edilizia Sportiva, Edilizia Scolastica ed al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Castello di Mirafiori, che sono stati sostanzialmente favorevoli, fatti salvi alcuni interventi di minima manutenzione da effettuare sulla struttura stessa: realizzazione di due docce; predisposizione aerazione nelle docce e copertura con pannellatura dei pilastri perimetrali, e con la raccomandazione di utilizzo della struttura per attività non agonistiche.

Con determinazione n. cron. 162 del 7 dicembre 2009 il Direttore ha provveduto a modificare, in via definitiva, la destinazione d'uso del locale oggetto del presente atto deliberativo.

Verificato che la struttura si configura, per la sua collocazione sul territorio, come un punto ideale per le attività proposte dall'A.S.D. Mirafiori Torino, si ritiene di poter dare seguito alla richiesta avanzata dall'Associazione sportiva assegnando la struttura per la durata di anni uno a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento ed alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (all. 2) che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Tale collocazione si configura come assegnazione temporanea del locale sportivo di Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 (locale n. 1).

Per quanto attiene al canone è stato consultato il Settore Logistica e Valutazioni che ha fissato in Euro/anno 14.040,00 il suo ammontare. Per la tipologia delle attività che si andranno a svolgere (ginnastica dolce – judo – karate), per le fasce di età cui saranno indirizzati i corsi (giovani ed anziani) e per le finalità che l'Associazione si propone (diffusione della pratica sportiva senza finalità di lucro), si ritiene di poter applicare una riduzione del 90% sul canone indicato dal Settore Logistica e Valutazioni portandone l'ammontare ad Euro 1.404,00 IVA inclusa (Regolamento della Città n. 295 - art. 11). Detto canone, rivalutato in base agli adeguamenti ISTAT, dovrà essere versato all'Ufficio Cassa della Circostrizione in rate trimestrali anticipate.

Sarà posta a carico dell'assegnatario la manutenzione ordinaria dell'impianto, mentre l'eventuale manutenzione straordinaria sarà a carico della Città.

Per quanto concerne le utenze, si propone l'applicazione dei criteri di ripartizione previsti dal vigente Regolamento e precisamente:

a carico dell'assegnatario:

- il 50% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il soggetto assegnatario dovrà installare contatori separati;
- spese telefoniche interamente a carico dell'assegnatario;

a carico della Città:

- il 50% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.

Prima di dare corso all'attività l'assegnatario si impegna a realizzare, a proprie spese, gli interventi di minima indicati dal Settore Edilizia Sportiva e riportati nell'allegato disciplinare all'art. 2.

Nelle more del completamento della procedura di esternalizzazione dell'impianto, qualora si renda necessario riproporre un'assegnazione dello stesso, questa non sarà rinnovata automaticamente ma dovrà essere approvata con nuovo atto deliberativo.

Le spese a carico della Città, di cui agli artt. 11 e 12 dell'allegato disciplinare, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti.

La proposta è stata discussa nella commissione di I e V congiunta del 30 novembre 2009 ed esaminata dalla Giunta Circostrizionale nella seduta del 23 dicembre 2009.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSTRIZIONALE

- Visti gli artt. 46 comma 2 e 51 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13/5/96 esecutiva dal 23/7/1996 e n 175 (mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/1996 il quale fra l'altro, all'art. 42

comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l'attività in oggetto;

- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'assegnazione di anni uno, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, del locale sportivo sito in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 come indicato nell'all. 1 facente parte integrante del presente provvedimento, all'A.S.D. Mirafiori Torino, con sede legale in Torino - Via Monteponi n. 11/C - C.F. 97668370014;

- 2) Di approvare lo schema di disciplinare che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2), alle condizioni ivi contenute.

L'assegnatario dovrà corrispondere un canone annuo pari ad Euro 1.404,00 IVA inclusa da versare all'Ufficio Cassa della Circoscrizione in rate trimestrali anticipate.

Nelle more del completamento della procedura di esternalizzazione dell'impianto, qualora si renda necessario riproporre, un'assegnazione dello stesso, questa non sarà rinnovata automaticamente ma dovrà essere approvata con nuovo atto deliberativo.

In tal caso il canone sarà oggetto di rivalutazione in base agli aggiornamenti ISTAT.

Saranno a carico dell'assegnatario le spese relative all'ordinaria manutenzione del locale.

Verrà posta a carico della Città l'eventuale manutenzione straordinaria.

Le utenze, ai sensi del vigente Regolamento, saranno così suddivise:

a carico dell'assegnatario:

- il 50% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati;
- spese telefoniche carico dell'assegnatario;

a carico della Città:

- il 50% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.

Le spese a carico della Città, di cui agli artt. 11 e 12 dell'allegato disciplinare, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti;

- 3) Di dare atto che l'assegnazione temporanea dell'impianto sportivo non costituirà diritto di prelazione per la eventuale esternalizzazione e conseguente concessione in gestione sociale di detto impianto sportivo;
- 4) Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Al momento della votazione sono assenti i Consiglieri: Albano, Barrocu, Bufalo, Cera, Conti, Deiana, Franchi, Mancuso, Panzera, Sciascia.

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI	N. 14
FAVOREVOLI	N. 14

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'assegnazione di anni uno, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, del locale sportivo sito in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3 come indicato nell'all. 1 facente parte integrante del presente provvedimento, all'A.S.D. Mirafiori Torino, con sede legale in Torino - Via Monteponi n. 11/C - C.F. 97668370014;
- 2) Di approvare lo schema di disciplinare che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2), alle condizioni ivi contenute.
L'assegnatario dovrà corrispondere un canone annuo pari ad Euro 1.404,00 IVA inclusa da versare all'Ufficio Cassa della Circoscrizione in rate trimestrali anticipate.
Nelle more del completamento della procedura di esternalizzazione dell'impianto, qualora si renda necessario riproporre, un'assegnazione dello stesso, questa non sarà rinnovata automaticamente ma dovrà essere approvata con nuovo atto deliberativo.
In tal caso il canone sarà oggetto di rivalutazione in base agli aggiornamenti ISTAT.
Saranno a carico dell'assegnatario le spese relative all'ordinaria manutenzione del locale.
Verrà posta a carico della Città l'eventuale manutenzione straordinaria.
Le utenze, ai sensi del vigente Regolamento, saranno così suddivise:
a carico dell'assegnatario:
 - il 50% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva;

- tutte le spese relative alle utenze per le parti eventualmente adibite a bar o ristorante e sale riunioni, per le quali il soggetto convenzionato dovrà installare contatori separati;
 - spese telefoniche carico dell'assegnatario;
- a carico della Città:
- il 50% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento, della parte sportiva.

Le spese a carico della Città, di cui agli artt. 11 e 12 dell'allegato disciplinare, trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dai settori competenti;

- 3) Di dare atto che l'assegnazione temporanea dell'impianto sportivo non costituirà diritto di prelazione per la eventuale esternalizzazione e conseguente concessione in gestione sociale di detto impianto sportivo.
-